

IL FUTURO DEL DIRITTO D'AUTORE IL COPYRIGHT ALLA PROVA DELL'IA

LE NUOVE TECNOLOGIE RICHIEDONO UN AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE E UNA MAGGIORE ELASTICITÀ NELLA LORO INTERPRETAZIONE. ECCO IL PARERE DI UN GRANDE ESPERTO

di GUSTAVO GHIDINI

Il rapidissimo sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA) prospetta grandi benefici per le persone, le imprese, la collettività. Ad esempio, avanzamenti scientifici nella diagnostica e nella terapeutica, aumento della produttività del lavoro, ampliamento dell'orizzonte informativo e culturale.

Prospetta però altrettanti rischi, che interpellano l'etica e (poi) il diritto. A partire, *in primis*, dalla possibilità di forme autoritarie di sorveglianza di massa ai pericoli di manipolazione e falsificazione dell'informazione (e quindi del processo democratico), ad applicazioni dannose per la salute e la sicurezza, e qui sino alla creazione di strumenti

di morte («perverted science» ebbe a definire Winston Churchill gli sviluppi militari della ricerca nel periodo nazista).

Ai maggiori di tali rischi, la UE ha opposto barriere regolatorie, principalmente attraverso l'Artificial Intelligence Act (AI Act del 2024), fondato, appunto, su una classifica di gravità dei rischi indotti dalla IA, e sui relativi rimedi. Qui ci occuperemo di un particolare tipo di rischio, non minaccioso per la democrazia o la sicurezza individuale o collettivo, e tuttavia



di forte rilievo per lo sviluppo stesso dell'IA e dei suoi potenziali benefici. È il rischio di conflitto fra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale – di brevetto e, più spesso, d'autore – e il modo di produzione (tecnico) della IA.


Come si sa, il «lavoro» della IA si fonda sul rapidissimo accesso a, e l'uso di, enormi quantità di dati. Dati che rappresentano, in formato digitale, opere o parti/brani di opere di vario tipo: musica, illustrazioni, testi informativi, ecc. Si pensi a ciò che specialmente, ma non esclusivamente, avviene nei sistemi «generativi», quali ad esempio ChatGPT, Midjourney, DeviantArt.

Orbene, alcuni fra questi dati sono di dominio pubblico, o comunque prodotti e messi a libera disposizione dal settore pubblico. Altri invece, inevitabilmente, sono oggetto di altrui diritti d'autore in essere. Così nel campo delle arti visive, come a quello delle opere letterarie/giornalistiche/scientifiche, dai quali l'IA attinge grandi quantità di immagini e testi – anche protetti, appunto, da altrui copyright – per produrre nuove opere.

«Ay, there's the rub»: ecco l'ostacolo, direbbe Amleto. Perché il copyright attribuisce il *diritto di escludere* terzi non autorizzati dall'accesso a opere o parti di opere. Ora, questo diritto è lì e incombe per mettere sabbia nel motore dei sistemi di IA, consentendo i titolari a bloccare l'«appropriazione indebita» (e richiedere un risarcimento) dei dati protetti. Il che, in difetto di accordi privati diretti a monetizzare il consenso, comporta il rischio di impedire e comunque rallentare significativamente la realizzazione delle enormi potenzialità che l'intelligenza artificiale

DISCIPLINARE I CONFLITTI, TUTELARE I DIRITTI

Nella pagina accanto, testo finale dell'Artificial Intelligence Act, nella sua versione ufficiale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 12.07.2024 e, qui sotto, una visualizzazione della classifica di gravità dei rischi indotti dalla IA.



offre per la produzione di nuovi materiali di interesse culturale.

Non si tratta di un rischio immaginario, come confermano le numerose cause civili avviate a partire dal 2022 negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e poi altrove, proprio sulla base di asserite violazioni, da parte degli sviluppatori di opere di intelligenza artificiale, dei diritti di proprietà intellettuale di terzi su precedenti creazioni o parti di queste.

Per disciplinare i profili giuridici salienti della materia, la UE, come detto, ha varato nel 2024 un Regolamento: Artificial Intelligence Act (AI Act). Ricco di condivisibili principi per garantire i cittadini rispetto ai diversi possibili rischi indotti dai sistemi di IA, esso tuttavia solo apparentemente, nella sostanza, aiuta a evitare l'evocato rischio di attrito.

Nell'affrontare il tema del copyright, l'AI Act inevitabilmente postula la regola generalissima del diritto d'autore per la quale, in mancanza di autorizzazione del titolare, è vietata non solo la *ri-produzione* – nella forma espressiva – di opere o parti di opere coperte da copyright «precedente»

("l'idea", il contenuto concettuale non è, per antico principio, appropriabile) bensì anche la semplice "estrazione" dei dati rappresentativi di tali opere o parti di opere. Proprio quella "estrazione" che è indispensabile per alimentare la... grande betoniera – mi si perdoni la banale metafora – che raccoglie e "impasta" i dati utili per la produzione dei risultati del "lavoro" della IA.

Tuttavia, a soccorso dei creativi operatori della IA, l'AI Act fa propria una "eccezione" già prevista dalla Direttiva sul Mercato Unico Digitale (Digital Single Market, n. 70 del 2019).

Eccezione (ulteriore a quella, che qui non ci riguarda, dell'uso dei dati a scopi di ricerca scientifica) che appare favorire riproduzioni ed estrazioni, di durata limitata, funzionali proprio a "pescare" dati, l'attività così detta di "text and data mining". Tutto bene, dunque? Solo apparentemente, come accennato. In primo luogo, infatti, si richiede che i dati che il terzo "estrae" siano legittimamente accessibili (tradotto: salvo ovviamente il caso del pubblico dominio occorre risulti il consenso, in qualsiasi forma, del titolare).

Ed ecco poi il gioco di prestigio: l'eccezione non opera se il titolare di dati protetti da copyright se ne sia espressamente riservato l'uso (così detto "opt-out"). Questa disposizione è transitata dal diritto eurounitario nella nostra legge sul diritto d'autore, l. 633/1941, all'art. 70 quater, che replica pressoché alla lettera il testo UE.

Orbene, è del tutto agevole osservare che quella "riserva" corrisponde alla *prassi editoriale comune*. In definitiva, quindi, è sempre il titolare che mena le danze. "Eccezione" apparente, si confer-

ma, rispetto alla generalità dei casi.

E così pure si conferma, in conclusione, che il copyright sui dati altri usati dai sistemi di IA, in quanto diritto "escludente", ostacola la fluidità del modo di produzione della tecnologia che definisce l'era presente.

Per rimuovere l'ostacolo occorre allora prefigurare una prospettiva riformatrice, non più imperniata sulla «esclusione proprietaria» bensì su un paradigma generale di *accesso aperto pagante*. Un paradigma capace di contemperare il legittimo interesse a un equo compenso dei titolari di copyright utilizzati da terzi a fini di lucro (e ciò nella logica della proprietà intellettuale come istituto dell'economia capitalistica), con l'interesse dei "creativi digitali" a produrre nuove opere frutto del ricorso alle nuove tecnologie. Interesse altrettanto legittimo: come quello, anzi, che corrisponde alla funzione propulsiva del diritto d'autore, e della proprietà intellettuale in genere, intesi come attributivi di diritti privati funzionali (non già a garantire rendite e privilegi monopolistici, bensì a promuovere «scienze and the useful arts», nella celebre formula della Copyright clause della Costituzione nordamericana (Art. 1.8.8).

Talora, suggerisce William Shakespeare ne *La tempesta*, il passato è prologo. Confido che così possa avvenire rispetto a un paradigma autoriale accolto, in ambito assai circoscritto, da una norma della nostra legge sul diritto d'autore, n. 633/1941, art. 99.1, norma rifulsa nel codice civile (art. 2578), che così recita: «L'autore di progetti di opere di ingegneria o di altre opere analoghe che

costituiscono soluzioni originali a problemi tecnici, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni di tali progetti, il diritto ad un equo compenso da parte di chi, a carico di chi, realizza il progetto tecnico a scopo di lucro *senza il suo consenso*» (corsivi miei).

È evidente la *ratio* della norma, fondata sulla preoccupazione che i nuovi progetti ingegneristici che potrebbero fornire tecniche più sicure e/o più efficienti per la costruzione di edifici, ponti, gallerie e simili opere (di rilievo anche strategico: non dimenticherei, forse, che il 1941, anno del varo della legge, e il 1942, anno del varo del codice civile, erano anni di guerra) anziché diventare monopolio dei loro autori e/o (tipicamente) delle imprese aventi causa, siano oggetto, appunto, di un accesso "pagante" *aperto*, così da consentire una più ampia applicazione di tali tecniche a favore degli interessi del pubblico alla sicurezza e/o alla funzionalità di infrastrutture, prodotti, servizi (e conseguentemente anche a favore della concorrenza, come meglio si poté apprezzare alla caduta dell'ordinamento corporativo). Il tutto, salvaguardando l'interesse degli autori dei progetti (e aventi causa: tipicamente imprese) a essere compensati per l'attività e gli investimenti sostenuti per realizzare l'innovazione.

Pertanto, l'art. 99.1 può essere considerato un modello normativo (elogiato, già decenni fa, da Maestri come Jerome H. Reichman) che può riconciliare la necessità tipica del modo di produzione dell'innovazione digitale con gli interessi al compenso degli autori di creazioni basate su software (come sono quelle, appunto, dell'intelligenza arti-

ficiale), in quanto "lavori analoghi" a progetti di ingegneria.

Ulteriore e pur meno puntuale "precedente" normativo a conforto della prospettiva riformatrice qui delineata è costituito dall'art. 73 della legge d'autore. Esso stabilisce che la pubblica esecuzione e diffusione di opere musicali determina il diritto a un compenso sia per il produttore dei relativi fonogrammi sia per gli artisti interpreti ed esecutori.

Riassumendo la proposta qui avanzata: il diritto esclusivo-escludente degli autori (o aventi causa: le imprese *lato sensu* editoriali cessionarie o licenziatarie) dovrebbe cedere di fronte all'esigenza di libera circolazione/fruizione delle opere, trasformandosi in diritto al compenso. «From property to liability», secondo l'icastica formula di Guido Calabresi e A. Douglas Melamed (*Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*, in *Harvard Law Review*, 1972, pp. 1089-1128).

Una precisazione finale, forse superflua. I problemi relativi all'accesso più rapido e ampio ai dati e dell'equo compenso per gli usi (lucrativi) di questi ultimi, potranno essere gestiti nel modo più efficace solo sulla base di criteri predefiniti, "proporzionati" e trasparenti, nonché di rapida applicazione – grazie anche a sistemi di IA – applicati da società collettive di gestione dei diritti e frutto di dispositivi normativi condivisi fra (associazioni di) titolari di diritti d'autore "precedenti" e creatori di nuove opere in formato digitale.

Gustavo Ghidini

